

**Edizione di venerdì 11 Marzo 2022**

## **EDITORIALI**

**Adempimenti In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata dell'8 marzo**

di **Laura Mazzola**

## **IVA**

**La prescrizione del credito non autorizza l'emissione della nota di variazione**

di **Fabio Garrini**

## **DICHIARAZIONI**

**Il Modello CUPE 2022**

di **Federica Furlani**

## **ACCERTAMENTO**

**Accesso a locale ad uso promiscuo senza i gravi indizi di violazioni fiscali**

di **Angelo Ginex**

## **FISCALITÀ INTERNAZIONALE**

**Transfer price e onere della prova: analisi della recente giurisprudenza**

di **Marco Bargagli**

## **VIAGGI E TEMPO LIBERO**

**Itinerario Decauville**

di **Stefania Pompigna – Digital Assistant**

## EDITORIALI

---

### ***Adempimenti In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata dell'8 marzo***

di **Laura Mazzola**



Il **ventunesimo appuntamento** di **Adempimenti In Diretta** è iniziato, come di consueto, con la sessione **“aggiornamento”**, nell’ambito della quale sono state richiamate le novità relative alla prassi e alla giurisprudenza dell’**ultima settimana**.

La sessione **“caso operativo”** è stata poi dedicata alla **disciplina della contabilizzazione dei contributi in conto impianto e in conto esercizio**, mentre nell’ambito della sessione **“scadenziario”**, dopo aver evidenziato le **principali scadenze della settimana**, è stato approfondito il **saldo Iva 2021**.

Infine, nella sessione **“adempimenti in pratica”** è stata esaminata la **tenuta della contabilità con TS Studio**.

Sono arrivati diversi **quesiti**; ne ho selezionati dieci, ritenuti **più interessanti**, da pubblicare oggi nella **top 10** con le **relative risposte**.

Sul **podio** ci sono:

**3. COMPENSAZIONE PREVIO VERSAMENTO RUOLI**

**2. METODO CONTABILIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI**

**1. DIFFERIMENTO SALDO IVA 2021**

**# 10**

## Interessi saldo Iva

---

***Nell'ipotesi di pagamento del saldo Iva rateizzato, quali sono i codici tributo da utilizzare?***

***L.T.***

---

Il saldo Iva deve essere versato tramite presentazione telematica del modello di versamento F24, indicando, all'interno della sezione "Erario", il codice tributo 6099, denominato "Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".

I relativi interessi si evidenziano con il codice tributo 1668, denominato "Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili sezione 2 del modello di versamento unitario".

## # 9

### Forfetario e superbonus 110%

---

***Un soggetto in regime forfetario ha diritto alla detrazione 110%?***

***E.I.***

---

La detrazione spetta, in generale, a chiunque detenga un'unità immobiliare e sostenga spese per interventi previsti dal *superbonus*, purché siano rispettati gli altri requisiti.

Pertanto, se il contribuente ha un reddito non soggetto ad Irpef, come nel caso di specie, non ha imposta da cui sottrarre la detrazione per *superbonus*.

In questi casi egli potrà fruire dell'agevolazione mediante la cessione del credito o lo sconto in fattura.

## # 8

### Dichiarazione annuale Iva: quadro VX

---

***All'interno del quadro VX non trovo più il campo 6 del rigo VX4. Come mai?***

***E.S.***

---

In effetti, all'interno del rigo VX4 è stato eliminato il campo 6 riservato ai subappaltatori.

Tale variazione è dovuta all'ulteriore innalzamento della soglia, a 2 milioni di euro, del limite annuale per compensare orizzontalmente i crediti di imposta con altri tributi o contributi.

Infatti, per effetto dell'ulteriore innalzamento, la previsione specifica per i subappaltatori è stata "assorbita" dalla più recente e, conseguentemente, è stato eliminato il campo 6 del rigo VX4.

## # 7

### Dichiarazione dei redditi tardiva

---

***La tardiva presentazione della dichiarazione dei redditi è considerata omessa?***

**T.S.**

---

La dichiarazione dei redditi, relativa al periodo di imposta 2020, doveva essere presentata entro il 30 novembre 2021.

Successivamente sono considerate valide, seppur tardive, le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario, ossia entro il 28 febbraio 2022.

Trascorso tale termine la dichiarazione si ritiene omessa.

## # 6

### Comunicazione lavori condominio

---

***Per quanto riguarda la scadenza relativa all'invio delle comunicazioni da parte degli amministratori di condomini dei vari bonus edilizi, la stessa è rimasta al 16/03/2022?***

**ST. C. SRL**

---

Entro il 16 marzo 2022 i condomini devono inoltrare all'Anagrafe tributaria i dati inerenti alle spese sostenute nel corso del 2021, in merito agli interventi di:

- recupero del patrimonio edilizio;
- riqualificazione energetica;
- acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici per l'arredo delle parti comuni.

L'invio spetta all'amministratore di condominio, tenuto a trasmettere esclusivamente in

modalità telematica una **comunicazione con i dati delle quote** a carico di ciascun condominio.

## # 5

### Competenza contributi in conto esercizio

---

*Quale è l'esercizio di competenza dei contributi in conto esercizio?*

**F.S.**

---

I contributi in conto esercizio andranno imputati contabilmente per competenza nel momento in cui l'impresa acquisisce il diritto all'erogazione del contributo secondo ragionevole certezza; il diritto sorge in base a contratto ovvero a seguito di delibera o decreto di liquidazione.

## #4

### Versamento saldo Iva: esercizio non coincidente con l'anno solare

---

*Il differimento di versamento Iva si applica anche ai soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare?*

**A.R.**

---

Certamente sì.

Il differimento del versamento Iva si applica anche i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, a prescindere dai diversi termini di versamento delle imposte sui redditi.

## # 3

### Compensazione previo versamento ruoli

---

*Anche la compensazione "esterna" dei crediti Iva può essere effettuata solo dopo il versamento dei ruoli?*

**L.G.**

---

La disciplina citata vale anche per la compensazione del credito Iva.

Di conseguenza, non è possibile utilizzare in compensazione i crediti erariali, se il contribuente ha ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro (ai sensi dell'articolo 31 D.L. 78/2010).

Solo dopo il versamento di tali ruoli (codice tributo RUOL) il contribuente potrà utilizzare in compensazione i crediti tributari vantati.

## # 2

### Metodo contabilizzazione dei contributi in conto impianti

---

***Per la contabilizzazione dei contributi in conto impianti è preferibile il metodo diretto o quello indiretto?***

**S.T.**

---

In generale, i contributi in conto impianti sono erogati per l'acquisto o la costruzione di immobilizzazioni materiali o immateriali ammortizzabili.

In merito alla imputazione di tali contributi sono previsti due metodi alternativi:

- il metodo indiretto, nel quale il ricavo è iscritto alla voce A5 e rinviato per competenza agli esercizi successivi mediante l'iscrizione di risconti passivi;
- il metodo diretto, nel quale il contributo è portato a diretta riduzione del costo delle immobilizzazioni cui si riferisce. In tal modo il contributo non viene iscritto a conto economico, ma il risultato d'esercizio è correttamente influenzato, poiché l'ammortamento del bene strumentale è calcolato sul valore del bene al netto dell'importo del contributo.

I principi contabili non danno preferenza ad alcuna delle due modalità di contabilizzazione, ma prevedono l'obbligo di indicazione in nota integrativa del metodo prescelto.

## # 1

### Differimento saldo Iva 2021

---

***Ai fini del versamento del saldo Iva, è possibile differire al 30 luglio con un'ulteriore maggiorazione?***

**L&L s.s.**

---

La risposta è positiva.

In particolare, il saldo Iva 2021 può essere differito:

- al **30 giugno 2022**, con maggiorazione dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese tra il 16 marzo ed il 30 giugno;
- al **30 luglio 2022**, sfruttando l'ulteriore differimento di 30 giorni e con un ulteriore 0,40 per cento di maggiorazione da applicare sulla somma dovuta al 30 giugno.

Si evidenzia, però, che il 30 luglio cade di sabato, pertanto, anche il termine del 30 luglio per il versamento del saldo Iva beneficia della **sospensione feriale delle scadenze fiscali** che cadono dal 1° al 20 agosto. Poi, anche il 20 agosto cade di sabato, quindi la scadenza in realtà è il 22 agosto 2022.

Per **aderire alla Community di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>



## IVA

---

### ***La prescrizione del credito non autorizza l'emissione della nota di variazione***

di **Fabio Garrini**



Il tema delle **note di variazione ai fini Iva** continua a destare l'interesse dell'Amministrazione Finanziaria; sono infatti numerose le risposte ad interpello pubblicate nelle ultime settimane che si occupano della corretta applicazione **dell'[articolo 26 D.P.R. 633/1972](#)**.

Mentre le ultime pronunce riguardavano i crediti vantati nei confronti di **clienti sottoposti a procedure concorsuali** (sulla scorta dell'**importante modifica** introdotta lo scorso anno dall'[articolo 18 D.L. 73/2021](#) che ha anticipato il **momento a partire dal quale può essere emessa la nota di variazione**, modifica oggetto di commento con la [circolare 20/E/2021](#)), **con la risposta ad interpello n. 102** pubblicata ieri, 10 marzo, l'Agenzia si è soffermata sulla fattispecie del **credito prescritto**: in tale documento si afferma che il diritto di recuperare l'imposta afferente le fatture che hanno costituito tale credito sarebbe pregiudicata **a causa dell'inerzia del contribuente**.

#### **Il caso**

Ad innescare la pronuncia dell'Amministrazione Finanziaria è stata la richiesta di un contribuente che vanta un credito nei confronti di una ditta che è stata **assoggettata a concordato e poi è caduta in fallimento**.

Il creditore si è pertanto insinuato di tale ultima procedura, ma **la domanda di ammissione al passivo del credito formulata dall'istante è stata rigettata per intervenuta prescrizione**.

A tal fine, il creditore presenta **interpello** avanzando l'ipotesi di **emissione di una nota di variazione** ai sensi del comma 2 dell'[articolo 26 D.P.R. 633/1972](#) che, nella formulazione vigente ante 26 maggio 2021, prevedeva la possibilità di operare la variazione Iva **"per**



***mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose***” (la nuova formulazione del comma 3-bis, per le procedure avviate dal 26 maggio scorso, permette invece l’emissione della nota di variazione quando il cessionario/committente è **“assoggettato”** ad una procedura).

Sul punto deve rammentarsi che, in passato, l’Amministrazione Finanziaria ha sempre richiesto, per l’emissione della nota di variazione, che il **creditore si fosse insinuato nella procedura**; sul punto si veda, in particolare la [circolare 77/E/2000](#) nella quale si afferma che *“l’infruttuosità della procedura viene giuridicamente ad esistenza allorquando **il soddisfacimento del creditore attraverso l’esecuzione collettiva sul patrimonio dell’imprenditore viene meno, in tutto o in parte, per insussistenza di somme disponibili, una volta ultimata la ripartizione dell’attivo**”, e tale indicazione postula **“la necessaria partecipazione del creditore al concorso** previa ammissione al passivo della procedura.”*

L’Agenzia sul punto afferma che, a causa della mancata insinuazione, non può dirsi realizzato il presupposto dell’infruttuosità, posto che **la pretesa creditoria risulta insoddisfatta non per l’accertata incapienza del patrimonio del debitore, bensì per l’intervenuta prescrizione del credito**, che ha precluso l’ammissione al passivo del creditore.

A margine, in tema di insinuazione al passivo fallimentare, va annotata una importante indicazione contenuta nella [circolare 20/E/2021](#): per il recupero dell’Iva relativa a fatture verso clienti assoggettati a procedura **dal 26 maggio 2021 non è più necessario porre in essere tale adempimento**.

D’altro canto, occorre notare, la nuova disciplina che permette l’emissione della nota di variazione all’**apertura della procedura concorsuale** sottende una sorta di **“presunzione”** di infruttuosità che si manifesta con l’inizio della procedura stessa, che necessariamente deve prescindere dall’insinuazione.

## La prescrizione

Lo spunto più interessante dell’interpello in commento riguarda però una **più ampia valutazione** proposta dall’Agenzia circa il **rapporto tra prescrizione del credito e possibilità di emettere la nota di variazione** per recuperare l’imposta; in particolare, si pone l’interrogativo se tale prescrizione possa rappresentare un **autonomo presupposto per l’emissione della nota di credito**, nel rispetto del primo periodo del dell’[articolo 26, comma 2, D.P.R. 633/1972](#), ossia con riferimento alle **figure “simili”** alle cause di **“nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione”**.

Secondo l’Agenzia, **la prescrizione non può essere ricondotta tra le figure “simili”** a quelle richiamate dalla norma, in quanto, pur determinando **l’estinzione del diritto a percepire il corrispettivo dell’operazione resa**, così alterando definitivamente il rapporto tra le parti, questa

## **conseguenze all'inerzia ingiustificata del creditore.**

Prescindendo dal caso specifico analizzato dall'interpello (in relazione al quale, secondo l'Agenzia, il contribuente **avrebbe dovuto attivarsi nelle more della procedura di concordato**) l'indicazione generale che si ottiene è quella per cui la **prescrizione del credito non dà diritto** al cedente/prestatore ad emettere la nota di variazione per il recupero dell'Iva addebitata, rimasta insoddisfatta.

## **La deducibilità del credito prescritto**

Concludendo sul punto, si deve invece notare come la specifica fattispecie è regolata ai fini delle **imposte sul reddito**: l'[articolo 101, comma 5, Tuir](#) prevede infatti che ***“gli elementi certi e precisi*** [presupposto per portare in deduzione al perdita su crediti, n.d.a.] ***sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto***”.

Anche ai fini delle imposte sui redditi, comunque, **l'inerzia del creditore può essere causa di pregiudizio alle sue ragioni**; sul punto la [circolare 26/E/2013](#) ricorda infatti che *“resta salvo il potere dell'Amministrazione di contestare che l'inattività del creditore abbia corrisposto ad una effettiva volontà liberale”*.

Medesima posizione è peraltro stata successivamente espressa nella [risposta ad interpello n. 192 del 13 giugno 2019](#).

In tema di **competenza** della perdita su crediti va ricordato quanto affermato di recente dal [principio di diritto n. 16 del 29 dicembre 2021](#), secondo il quale, in base all'attuale formulazione del comma 5-bis del citato articolo 101 Tuir, l'avvenuta prescrizione del diritto di credito rappresenta il **momento limite oltre il quale la deduzione della relativa perdita non risulta più possibile**, in quanto quello è il momento entro il quale occorre **procedere alla cancellazione del credito dal bilancio**.

## DICHIARAZIONI

---

### ***Il Modello CUPE 2022***

di **Federica Furlani**



Entro il prossimo **16 marzo**, i soggetti Ires che hanno corrisposto **utili** nel 2021, i soggetti che nel medesimo esercizio hanno corrisposto **proventi equiparati agli utili** (proventi riferiti agli strumenti finanziari assimilati alle azioni, a contratti di associazione in partecipazione e interessi riqualeficati come dividendi), e i contribuenti che in qualità di associanti hanno corrisposto nel 2021 somme all'associato con **apporto di capitale o misto**, devono rilasciare ai **soggetti percipienti residenti in Italia il modello CUPE**, ovvero il modello di **certificazione degli utili e proventi equiparati**.

I dati in esso inseriti saranno poi utilizzati per la **compilazione del quadro SK del modello 770/2022** da parte del soggetto che ha rilasciato la certificazione e per la **compilazione della propria dichiarazione dei redditi** (modello 730/2022 o modello Redditi PF 2022) da parte del soggetto percipiente.

Il modello CUPE **deve essere rilasciato** solo nel caso di somme distribuite **non assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta o di imposta sostitutiva**, pertanto esclusivamente per gli utili prodotti fino al 2017.

**Dagli utili prodotti dal 2018** infatti il trattamento fiscale di dividendi da partecipazioni qualificate e non qualificate percepiti da persone fisiche private, che non detengono cioè le partecipazioni in regime di impresa, è stato **equiparato**: entrambe le fattispecie sono **assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta del 26%**, e **non vanno pertanto certificate con il Modello CUPE né riportate nel Modello 770**. I dividendi non confluiscono neppure nella **dichiarazione dei redditi della persona fisica**, essendo **tassati a titolo definitivo**.

Il quadro generale dal 2018 circa la tassazione dei dividendi, a seconda del soggetto percettore, è pertanto il seguente:

1. **persone fisiche non in regime di impresa**: ritenuta a titolo di imposta del **26%**.
2. **società di persone e persone fisiche operanti in regime di impresa**: tassazione

progressiva Irpef sulla base imponibile del **58,14%** (ovvero, esenzione del 41,86%).

3. **società di capitali ed altri soggetti Ires**: base imponibile pari al **5%** (ovvero, esclusione del 95%).

Per quanto riguarda la tassazione degli utili percepiti da persone fisiche private in relazione a partecipazioni qualificate, è prevista tuttavia una **disciplina transitoria** che prevede il mantenimento della disciplina **ante L. 2015/2017**:

- **alle sole riserve di utili formati fino al 31.12.2017**;
- **a condizione che si realizzi la distribuzione delle medesime riserve mediante delibere assembleari adottate tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022.**

La **normativa ante-riforma** prevede che i dividendi percepiti da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'impresa, in relazione a partecipazioni qualificate, concorrono alla formazione del reddito complessivo del percettore nella misura del:

- **40%**, se gli utili sono stati prodotti fino al 2007;
- **aumentata al 49,72%**, per gli utili prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 e fino all'esercizio in corso al 31.12.2016;
- **poi portata al 58,14%**, per gli utili prodotti a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016.

Di conseguenza la Sezione IV del modello è composta da diverse caselle in cui vanno riportati i **dati concernenti gli importi corrisposti nel 2021 differenziati a seconda dell'esercizio cui si riferiscono**, a cui, come detto, corrisponde una **diversa percentuale di tassazione**.

SEZIONE IV DATI RELATIVI AGLI UTILI CORRISPOSTI E AI PROVENTI EQUIPARATI					
Numero azioni o quote 25	Percentuale contitolanza 26	Dividendo unitario 27	Dividendo complessivo da utili ante 31/12/2007 28	Dividendo complessivo da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016 29	
Dividendo complessivo da utili post 31/12/2016 30	Strumenti finanziari da utili ante 31/12/2007 31	Strumenti finanziari da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016 32	Strumenti finanziari da utili post 31/12/2016 33	Associazione in partecipazione da utili ante 31/12/2007 34	
Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016 35	Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2016 36	Interessi riquadrati dividendi 37	Netto frontiera 38		
Utili da SIIQ e da SIIQ 39	Aliquota 40	Ritenuta 41	Imposta sostitutiva 42	Imposta estera 43	Dividendo dei soci in trasparenza 44

Pertanto, in caso di **contestuale distribuzione di somme** formate con utili assoggettati a percentuali di tassazione diverse, è necessario redigere **distinte certificazioni**.

Il modello va compilato anche in caso di **dividendi corrisposti a società semplici** che, **a partire dal 1° gennaio 2020**, in base all'[articolo 32-quater D.L. 124/2019](#), **si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci** e come tali seguono le specifiche regole di tassazione (ad esempio se il socio è una persona fisica che detiene le partecipazioni non in regime di impresa, il dividendo sarà **tassato con applicazione della ritenuta d'imposta del 26%**).

Va peraltro evidenziato che il decreto Liquidità ([articolo 28 D.L. 23/2020](#)) ha reso applicabile il suddetto regime per trasparenza anche ai **dividendi distribuiti a società semplici con soci non residenti in Italia**.

Di conseguenza, **sulla base delle informazioni ricevute dalla società semplice**, l'emittente o l'intermediario che svolge l'attività di sostituto di imposta dovrà compilare il modello indicando i **dati dei soci delle società semplici** che percepiscono dividendi sui quali **non è stata applicata la ritenuta o l'imposta sostitutiva**.

Tuttavia, **tenuto conto del regime transitorio** previsto dal citato [articolo 32-quater, comma 2-bis, D.L. 124/2019](#), che stabilisce che il suddetto regime per trasparenza non trova applicazione con riferimento alle distribuzioni di dividendi formatesi con **utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019**, deliberate **entro il 31 dicembre 2022**, continuando pertanto ad applicarsi la disciplina previgente, **in tal caso nel modello CUPE dovranno essere indicati i dati della società semplice e non dei soci**.

## ACCERTAMENTO

### ***Accesso a locale ad uso promiscuo senza i gravi indizi di violazioni fiscali***

di Angelo Ginex



La **Corte di Cassazione**, con **ordinanza n. 7768**, depositata ieri **10 marzo**, è tornata a pronunciarsi in tema di **accesso**, da parte dei verificatori fiscali, presso un **locale** del contribuente che, al contempo, è utilizzato sia come **sede legale**, sia come **abitazione privata**.

La fattispecie in esame prende le mosse dalla notifica ad una **associazione** di un **avviso di accertamento**, con contestuale provvedimento di **irrogazione delle sanzioni** anche al **legale rappresentante** della stessa, poiché considerato l'autore delle violazioni contestate.

La Commissione tributaria regionale della Liguria, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dall'associazione e dal suo legale rappresentante, annullava l'atto impositivo ritenendo **inutilizzabile il materiale probatorio** su cui lo stesso era stato fondato, poiché **acquisito a seguito di accesso dei verificatori presso l'abitazione del legale rappresentante** in violazione dell'[articolo 52 D.P.R. 633/1972](#). E ciò, così come precisato dai giudici liguri, **«stante l'insussistenza e/o comunque l'assenza dell'indicazione dei gravi indizi di violazioni fiscali»** nell'autorizzazione rilasciata dal Procuratore della Repubblica.

Pertanto, tale statuizione veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate, la quale proponeva **ricorso per cassazione** affidato ad un solo motivo, denunciando la **violazione e falsa applicazione** dell'[articolo 52 D.P.R. 633/1972](#), in quanto la Commissione tributaria regionale della Liguria avrebbe errato nel ritenere necessaria l'indicazione, **nell'autorizzazione all'accesso** rilasciata dal **Procuratore della Repubblica**, dei **gravi indizi di violazioni fiscali**.

Come noto, l'[articolo 52 D.P.R. 633/1972](#), per quanto concerne l'IVA, così come il corrispondente [articolo 33 D.P.R. 600/1973](#), per le imposte dirette, gradua gli **adempimenti procedurali** in funzione del luogo in cui si ha **l'accesso dei verificatori**.

A ben vedere, la disposizione citata prevede testualmente che **l'accesso nel luogo in cui il**

**contribuente esercita la propria attività commerciale, agricola, artistica o professionale**, nonché in quello utilizzato dall'ente non commerciale, deve essere previamente **autorizzato dal capo dell'Ufficio** da cui i verificatori dipendono.

Tuttavia, nel caso di **locali utilizzati promiscuamente**, ovvero sia per l'esercizio dell'attività commerciale o professionale, sia come abitazione privata, è necessaria **un'ulteriore autorizzazione rilasciata dal P.M.**, che **non deve contenere l'indicazione di gravi indizi di evasione** ovvero di una motivazione specifica, in quanto si tratta di una sorta di **atto dovuto**, un mero adempimento procedurale che si limita a riscontrare la ricorrenza dei presupposti richiesti dalla norma ai fini dell'accesso domiciliare.

Infine, qualora si abbia un **accesso domiciliare**, quindi presso l'abitazione del contribuente, considerate le particolari caratteristiche del luogo di indagine, dove si svolge la **vita personale** e della **famiglia**, al fine di rispettare la **riservatezza** di tutti i soggetti coinvolti, occorre una **preventiva autorizzazione del Procuratore della Repubblica**, che dia conto della sussistenza di **gravi indizi** di violazioni delle norme tributarie.

Nella vicenda in esame, così come evidenziato dalla Corte di Cassazione, è risultato **pacifico** tra le parti che **l'accesso** sia avvenuto in un luogo utilizzato contemporaneamente sia come **sede legale dell'associazione**, sia come **abitazione privata** del legale rappresentante.

In considerazione di tale accertamento in fatto, quindi, i Giudici di vertice hanno affermato di dover ribadire il consolidato orientamento in materia secondo cui: *«In tema di accertamento, l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica, prescritta dall'art. 52, primo e secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, ai fini dell'accesso degli impiegati dell'Amministrazione finanziaria (o della Guardia di finanza, nell'esercizio dei compiti di collaborazione con gli uffici finanziari ad essa demandati) a locali adibiti anche ad abitazione del contribuente ovvero esclusivamente ad abitazione, è subordinata alla presenza di gravi indizi di violazioni soltanto in quest'ultima ipotesi e non anche quando si tratti di locali ad uso promiscuo. Tale ultima destinazione ricorre non soltanto nel caso in cui i medesimi ambienti siano contestualmente utilizzati per la vita familiare e per l'attività professionale, ma ogni qual volta l'agevole possibilità di comunicazione interna consenta il trasferimento di documenti propri dell'attività commerciale nei locali abitativi»*.

Ciò detto, la Suprema Corte ha osservato che **la CTR della Liguria non si è attenuta al granitico principio di diritto sopra esposto**, che evidentemente esclude la necessità di verificare se nella richiesta avanzata al Procuratore della Repubblica e nel **provvedimento autorizzativo**, risultassero effettivamente indicati i **gravi indizi di violazioni fiscali**.

Per tali ragioni, la sentenza impugnata è stata **cassata con rinvio** al giudice di appello per un esame delle questioni rimaste assorbite.



## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### ***Transfer price e onere della prova: analisi della recente giurisprudenza***

di **Marco Bargagli**

Master di specializzazione

## LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRANSFER PRICING

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Come noto, l'[articolo 110, comma 7, Tuir](#) stabilisce la **normativa sostanziale di riferimento** in ambito *transfer pricing*, prevedendo che: “***I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.***”

Rispetto al passato, il legislatore ha **eliminato il riferimento alla determinazione dei prezzi di trasferimento sulla base del “valore normale” delle transazioni infragruppo**, *ex articolo 9 Tuir*, con il precipuo scopo di **semplificare la disciplina** prevista in *subiecta materia* adeguandola, nel contempo, alle **indicazioni emerse in sede Ocse nell'ambito dei lavori del progetto *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS).**

A livello **internazionale** le imprese si devono invece uniformare al c.d. **principio di libera concorrenza** (c.d. *arm's length principle*), previsto dall'articolo 9, paragrafo 1, del modello Ocse di convenzione, in base al quale il **prezzo stabilito** nelle transazioni commerciali intercorse tra **imprese associate** deve corrispondere al prezzo **che sarebbe stato convenuto** tra imprese indipendenti per **transazioni identiche o simili** sul libero mercato.

Lo stesso principio è chiaramente illustrato anche nelle **linee guida diramate in ambito TP** ossia le “*OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations*”, che sono state recentemente modificate per effetto della **nuova versione pubblicata in data 20 gennaio 2022.**



Un argomento di centrale importanza riguarda **l'onere della prova** tra Fisco e contribuente e, soprattutto, l'individuazione del soggetto che deve **dimostrare che i prezzi di trasferimento infragruppo non sono congrui** rispetto ai valori di mercato, nell'ambito di una mirata **verifica fiscale**.

In merito, occorre fare riferimento alla più **recente giurisprudenza di merito e di legittimità** la quale, tendenzialmente, **pone l'onere della prova in capo agli organi dell'Amministrazione Finanziaria**.

Di seguito schematizziamo le più recenti sentenze emesse sullo specifico tema.

**Estremi**

**Principi di diritto**

## VIAGGI E TEMPO LIBERO

---

### ***Itinerario Decauville***

di **Stefania Pompigna** – Digital Assistant

Suggestivo e incantevole, a dir poco meraviglioso: così si presenta l'**itinerario Decauville**, un'emozionante **percorso escursionistico della Valdidentro**, un piccolo comune appartenente alla provincia di Sondrio.

Il percorso è prevalentemente pianeggiante e offre la possibilità di godere di panorami unici, che tolgono il fiato.

Il suggestivo sentiero prende il nome da Decauville, antico tragitto dove in passato sorgeva un'antica ferrovia realizzata intorno agli anni 60, utilizzata per il trasporto del materiale che veniva prelevato dalle dighe dei vicinissimi **laghi di San Giacomo e Cancano**.

La ferrovia, realizzata con un unico binario, fu inventata da un uomo francese, **Paul Decauville** da cui appunto prendeva il nome. Decauville decise di costruirla in modo del tutto particolare, utilizzando esclusivamente elementi prefabbricati e facilmente smontabili.

Oggi l'itinerario Decauville si sviluppa per circa **12 km** partendo dal centro di **Arnoga** fino ad arrivare alle maestose **Scale di Fraele**, attraverso **18 tornanti di strada asfaltata** che portano fino alle **Torri di Fraele**.

La località di Arnoga come le Scale di Fraele, punti di partenza o punti di arrivo all'interno del percorso escursionistico, sono agevolmente raggiungibili anche in macchina.

Le due località infatti, distano solo mezz'ora dalle fantastiche **stazioni sciistiche** delle piccole cittadine di **Bormio e Livigno**.

Il sentiero sterrato, durante la salita, presenta un dislivello di 246 metri e il tempo medio di percorrenza tra andata e ritorno è di 6 ore circa.

Il panorama mozzafiato, la strada comoda, pianeggiante e priva di bruschi dislivelli rendono l'itinerario Decauville facile, entusiasmante e adatto anche alle famiglie con bambini e più in particolare è adatto a coloro che non amano particolarmente fare allenamento sportivo in quanto non presenta particolari difficoltà.

Per gli appassionati di corsa e ciclismo, questo percorso è il massimo.

L'itinerario Decauville inizia dunque dalle **Torri di Fraele** e si dirama su una strada sterrata ben

segnalata.

Il cammino inizia dal **sentiero n. 195** e tra le passeggiate piacevoli e una vista mozzafiato che si affaccia sull'**Alta Valtellina** da una parte e sulla **Valfurva** dall'altra, il sentiero conduce alla località di Arnoga.

Non passano di certo inosservati la località sciistica di **Bormio** e la spettacolare **Cima Piazzini**.

Dopo una divertente giornata trascorsa all'insegna dell'escursione a **Valdidentro**, questa fantastica località offre la possibilità di trascorrere una notte rilassante in uno delle sue accoglienti strutture ricettive.

Lo **chalet di Villa Valania**, il **rifugio ristoro Monte Scale e Solena**, **San Giacomo, Cancano**, **Val Fraele** e la **mezzaria Street Food** sono alcune delle strutture dove è possibile non solo soggiornare, ma anche assaggiare uno dei deliziosi piatti tipici della località.

L'itinerario Decauville, con le sue viste mozzafiato che si affacciano su località incantevoli, è il **percorso escursionistico** adatto a coloro che amano camminare immersi nella natura.

Adatto a grandi e piccini, **Valdidentro** regala emozioni davvero uniche.



**Montagnetop.it**  
ITINERARI IN MONTAGNA E NON SOLO

**ESPLORA IL SITO**